

Il contenuto del bando di gara prevale sul capitolato

Scritto da Interdata Cuzzola | 12/02/2021

Come è noto, nell'ambito delle fonti che concorrono alla disciplina della gara, il bando, il disciplinare di gara e il capitolato speciale d'appalto hanno ciascuno una propria autonomia e peculiare funzione nell'economia della procedura:

- il primo fissando le regole della gara,
- il secondo disciplinando il procedimento di gara
- il terzo integrando eventualmente le disposizioni del bando, di norma in relazione agli aspetti tecnici, anche in funzione dell'assumendo vincolo contrattuale.

Essi costituiscono tutti insieme la *lexspecialis* della gara ed acquistano, così, carattere vincolante nei confronti sia dei concorrenti, sia della stazione appaltante.

Nondimeno, tra i citati atti esiste una gerarchia differenziata, con prevalenza del contenuto del bando di gara (o della lettera d'invito) rispetto agli altri: è quanto ribadito dal TAR Emilia Romagna, Bologna, sez. I, nella sent. 8 febbraio 2021, n. 88.

In particolare, le disposizioni del capitolato speciale possono soltanto integrare ma non modificare le norme contenute nel bando di gara o nella lettera di invito (*ex multis*: TAR Abruzzo, L'Aquila, sent. 1° giugno 2019, n.280; TAR Lazio, Roma, sez. II, sent. 18 ottobre 2019, n.12051; Consiglio di Stato, sez. III, sent. 10 giugno 2016, n. 2497).